

DETERMINAZIONE N. 86 del 27 aprile 2018

Oggetto: Collocamento in quiescenza funzionario direttivo Piazzese Rita, ai sensi delle leggi regionali n.9/2015 e n. 8/2016.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata l'istanza, registrata con prot. camerale n. 2770 del 14/7/2015, indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa, della dipendente camerale Sig.ra Piazzese Rita, nata a Siracusa il 9/10/1956, in servizio presso l'Ufficio Metrico sede di Siracusa;

Considerato che con l'istanza di cui sopra la dipendente chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52 comma 5 legge regionale n. 9/2015;

Considerato che nella stessa istanza la dipendente dichiarava che alla data del 31/5/2018 (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si trova nelle condizioni anagrafiche e contributive utili per la pensione di anzianità avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente, Legge 243/2004 e ss.mm.ii., prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;

Preso atto della successiva nota della dipendente, indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa, prot. n. 2808 del 23/8/2016 con cui si conferma la volontà già formalmente espressa nell'istanza prot. camerale n. 2770 del 14/7/2015, ribadendo di possedere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento richiamati dall'art. 1 della l.r. 24/5/2016 n. 8;

Tenuto conto che la dipendente de quo dichiara, nelle superiori istanze, di avere alla data di presunta collocazione in quiescenza del 31/5/2018, per condizioni anagrafiche (anni 61 mesi 7 e giorni 22) e contributive (anni 36 mesi 3 e giorni 1) una quota totale di 97,11 compresi i periodi ricongiunti e riscattati;

Visto il prospetto, trasmesso dal servizio personale della sede di Siracusa, dei requisiti pensionistici della dipendente alla data del 31/5/2018, e considerato, **dietro verifica dei competenti uffici**, che la quota raggiunta dalla dipendente, alla data del 31/5/2018, per il conseguimento del diritto alla pensione di *anzianità*, per la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica, non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota (fino all'anno 2018);

Tenuto conto che la dipendente, con deliberazione di Giunta Camerale/ CA, della preesistente Camera di Siracusa, n. 67 del 10/11/1987 rettificata da successiva delibera n. 36 del 16/5/1988, è stata inquadrata in ruolo ed in soprannumero come personale ex corsista inquadrato nei ruoli organici dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 39/85, a far data dal **31/5/1986 con la qualifica di assistente livello 6'**;

Vista la delibera di Giunta camerale, in veste di C.A. n. 26 del 4/9/1992 della preesistente Camera di Siracusa con cui la Signora Piazzese Rita, dipendente con la qualifica di assistente livello 7', è stata inquadrata nel ruolo ordinario dell'Ente a decorrere dal 5/9/1992;

Vista la deliberazione G.C. n. 30/CA del 22/3/1995 "Ricongiunzione servizi ai fini della quiescenza ex L. n. 29/79" con cui è stato disposto il ricongiungimento **ai fini della quiescenza** e senza oneri di riscatto dei periodi coperti da assicurazione generale obbligatoria Inps che ammontano a complessivi anni 4 e mesi 10;

Considerato, dietro verifica del predetto periodo di ricongiunzione, che esiste dal 31/5/1986 al 31/12/1986 una coincidenza di periodi lavorativi tra il periodo ricongiunto ed il periodo lavorativo presso la sede di Siracusa per cui il periodo di ricongiunzione riconosciuto è di anni 4 e mesi 3;

Verificate pertanto dall'Ufficio Personale la presenza dei requisiti soggettivi per il diritto alla pensione di anzianità secondo la norma transitoria dell'art. 52 della l.r. 9/2015 in materia di collocamento in quiescenza le cui disposizioni testualmente recitano:

*".....I dipendenti che nel periodo dall'1/1/2017 al 31/12/2020 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente **prima** dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti a domanda....., termine perentorio di cui al comma 3" (cfr. comma 5 art. 52 l.r. 9/15),*

".....Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizionidi cui alla l.r. 21/86 collocati in quiescenza ai sensi del comma 5 sono riconosciuti i trattamenti di pensione con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni" (cfr. comma 6 art. 52 l.r.9/15);

Considerata la l.r. n. 8 del 17/5/2016 intitolata "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" pubblicata in G.u.r.s. il 24/5/2016 **che ha esteso** all'art.1 comm1,2,3 al personale delle Camere di Commercio della Sicilia le disposizioni di cui all'art. 51 l.r. 9/2015 e le disposizioni di cui all'art. 52 l.r. 9/2015 limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 7 del 9/1/2018 della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale "Determinazione collocamenti in quiescenza: normativa regionale legge regionale n. 9/2015 e l.r. n. 8/2016";

Tenuto conto del calendario stabilito in sede di riunione dei dirigenti camerali presieduta dal Segretario Generale in data 11/4/2018, di cui è stato redatto relativo verbale, per la messa in quiescenza dei dipendenti che hanno raggiunto nell'anno 2018 i requisiti pensionistici secondo le disposizioni dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015;

Vista la comunicazione mezzo mail del dirigente dell'Ufficio Personale in data 11/4/2018 con cui veniva comunicato al servizio personale della sede di Siracusa la data di collocamento disposta per giorno 1/6/2018 con l'invito a comunicare alla dipendente Piazzese Rita i giorni di ferie da fruire entro la data del collocamento in quiescenza;

Visto l'art. 75 del contratto di lavoro afferente, comparto non dirigenziale, sul preavviso e ritenuto **rispettato** il termine del preavviso o meglio non dovuto nella fattispecie trattandosi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata da istanza del lavoratore accettata dall'Ente nei termini di legge;

Accertato di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, secondo i requisiti pre-Fornero ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 5 l.r. n. 9/2015 e s.m.i., per il conseguimento del diritto alla pensione di *anzianità*, in quanto la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota fino all'anno 2018 ;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 si introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e la tabella A della stessa legge;

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visti gli articoli 51 l.r. 9/2015 " Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale" con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e 52 l.r. 9/2015 "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza" in particolare i commi 1,5,6 e 9;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Verificato, ai sensi dell'art. 52 commi 1,6 l.r. 9/2015, che l'ammontare lordo della pensione risultante dalla somma delle 2 quote di pensione con la decurtazione del 10% risulta **superiore all'85%** della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e che pertanto alla **dipendente de quo** va corrisposto l'importo dell'85% della media retribuzioni degli ultimi 5 anni oltre 13' mensilità ed indennità di contingenza in misura di legge;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla Signora Piazzese risulta essere del 73,25% ;

Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della **buonuscita** prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 " Norme di contenimento della spesa della P.A. regionale" L. R. 17.3.2016, n.3 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi dell'art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni

relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";
Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;
Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr invero la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i."

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione dei Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti "Fornero" indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21 e mesi 10 sino al 31/12/2003 (dall'1/3/1982 al 31/12/2003) e ad anni 14 e mesi 5 dall'1/1/2004 al 31/5/2018 per cui il dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 36;

Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che l'interessata raggiunge, ai sensi della **vigente** normativa, il requisito per la pensione di vecchiaia a maggio del 2023: **la prima quota d'indennità di buonuscita verrà liquidata a maggio del 2025 e la quota residua a maggio del 2026;**

Vista la determina dirigenziale n. 177 del 27/9/2010 della preesistente Camera di Siracusa relativa alla liquidazione dell'anticipazione indennità di buonuscita alla dipendente Piazzese Rita;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000;

DETERMINA

per quanto in parte motiva specificato di risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente Rita Piazzese, nata a Siracusa il 9/10/1956, in servizio presso questa Camera di Commercio I.A.A. di Catania di Catania, Ragusa, Siracusa con qualifica di funzionario direttivo presso l'Ufficio Metrico sede di Siracusa;

con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 l.r. n. 8/2016 e del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge 243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 9/2015 e ss.mm.ii., con collocamento in quiescenza a decorrere dall'1/Giugno/2018;

di conferire in via provvisoria, il trattamento pensionistico, secondo i fogli di calcolo predisposti dall'Ufficio Personale di codesto Ente, salvo conguagli positivi e/o negativi;

di regolare il trattamento di fine servizio secondo il disposto dell'art. 52 comma 8 della l.r. 9/2015, dell'art. 1 comma 8 lettera b della l.r. di modifica del 10/7/2015 n. 12/2015 nonché della circolare Assessorato regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza *“Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente matura il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i.”*;

pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno decorsi 24 mesi dalla maturazione dei requisiti Fornero e quindi a maggio del 2025 per l'erogazione della prima quota e a maggio del 2026 per la quota residua;

l'erogazione della liquidazione dell'indennità di buonuscita sarà decurtata dell'importo già ricevuto come anticipazione e disposto con provvedimento dirigenziale n. 177 del 27/9/2010 della preesistente Camera di Siracusa;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alfio Pagliaro